

Circolare n.2 MEL/cc  
12 gennaio 2009

**DECRETO LEGGE 30  
DICEMBRE 2008 N.207  
(CD. DECRETO MILLE  
PROROGHE)**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 - cd. "Mille proroghe" - contenente "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

**In particolare si segnala quanto segue:**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY**

Con l'articolo 44 viene introdotto un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in materia di tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003.

In particolare:

- la sanzione per i casi di omessa informativa viene ora fissata, nel minimo, a seimila euro e nel massimo a trentaseimila euro, con l'eliminazione delle differenziazioni tra dati sensibili e non e del profilo delle condizioni economiche del contravventore;
- raddoppia, da 5 a 10 mila euro nel minimo e da 30 a 60 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa in caso di cessione di dati destinati a trattamenti non compatibili con gli scopi per i quali erano stati raccolti;
- raddoppia, da 500 a 1000 euro nel minimo e da 3 a 6 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa in caso di comunicazione all'interessato di dati sanitari non da parte di esercenti le professioni sanitarie od organismi sanitari;
- viene introdotta una specifica sanzione, con esclusione del pagamento in misura ridotta, consistente nel pagamento di una somma da 20 mila a 100 mila euro nel caso di trattamento di dati in violazione delle misure minime di sicurezza ed, altresì, un'altra specifica sanzione, consistente nel pagamento di una somma da 30 mila a 180 mila euro, in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie, o, di divieto di trattamento illecito o non corretto;
- viene eliminata la possibilità di aumentare le sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico in ragione delle condizioni economiche del contravventore (comma 4);
- raddoppia, da 10 a 20 mila euro nel minimo e da 60 a 120 mila euro nel massimo, la sanzione prevista in caso di omessa notificazione viene eliminata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza in uno o più giornali;
- aumenta, da 4 mila a 10 euro nel minimo e da 10 mila a 60 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa in caso di omissione delle informazioni richieste dal garante, o, di mancata esibizione della documentazione richiesta;
- introduzione di un nuovo articolo nel D.Lgs. 196/03 (art. 164 bis) che consente, nei casi di violazioni di minore gravità, considerata la natura anche economica o sociale dell'attività svolta, di applicare i limiti massimi e minimi sopra evidenziati in misura pari a due quinti. Il medesimo articolo dispone, altresì, che, in caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica, senza possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 mila a 300 mila euro e che, in altri casi di maggiore gravità, in particolare quando la violazione coinvol-

ge numerosi interessati, i limiti minimi e massimi di tutte le sanzioni amministrative sopra evidenziate sono applicati in misura pari al doppio o al quadruplo, considerate le condizioni economiche del contravventore;

- possibilità di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione, a spese del contravventore, dell'ordinanza-ingiunzione del Garante che irroga le sanzioni per tutte le violazioni alle disposizioni del D.Lgs. 196/03;
- previsione dell'arresto fino a due anni, senza possibilità di sostituire tale sanzione con un'ammenda, in caso di violazione dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza (comma 9).

L'articolo 44 contiene, altresì, una disposizione che incide sul Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05) aumentando, da 516 a 3 mila euro nel minimo e da 5.165 a 18 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di omessa informazione al consumatore, o, di ostacolo al diritto di recesso o di fornitura di informazioni errate o incomplete o di non rimborso al consumatore delle somme da questi eventualmente pagate per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza.

## DISPOSIZIONI VARIE

### ***Sanzioni Antitrust***

Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a norma del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 relativo all'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole" e dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, relativo all'attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, è prorogato di trenta giorni.

### ***Contrasto al terrorismo internazionale***

La proroga riguarda la richiesta dell'apposita licenza al questore per chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti, o, dei soci degli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche.

La licenza può essere chiesta fino al 31 dicembre 2009. Si rammenta che detta licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

### ***Distribuzione stradale di GPL per autotrazione***

L'articolo 21 prevede la proroga al 31 dicembre 2009, del termine per adeguare gli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva è inferiore a 30 metri cubi, a norme più restrittive sul piano della sicurezza e della prevenzione incendi previste dall'articolo 1 del d.P.R. n. 340 del 2003 (*Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione*).

### ***Proroghe in materia di farmaci***

Sono prorogati al 31 dicembre 2009 gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi. Resta fermo il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con

i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica.

***Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi***

Slitta dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con cui è determinato il compenso riconosciuto agli autori ed ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa.

Si allega testo del provvedimento.

